DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2006) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Visto il loro uso molto diffuso nella Comunità europea e nel mondo, le apparecchiature a corto raggio svolgono un ruolo sempre più importante nell'economia e nella vita quotidiana dei cittadini con vari tipi di applicazioni, quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte o impianti medici. Lo sviluppo di applicazioni basate su apparecchiature a corto raggio nella Comunità europea potrebbe contribuire anche alla realizzazione di determinati obiettivi strategici comunitari, come il completamento del mercato interno, la promozione dell'innovazione e della ricerca e lo sviluppo della società dell'informazione.
- Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portabili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. Tuttavia la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Per beneficiare dei vantaggi del mercato interno per questo tipo di apparecchiatura, sostenere la competitività dell'industria manifatturiera dell'UE aumentando le economie di scala e ridurre i costi per il consumatore, occorre armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione dello spettro radio nella Comunità.
- Dato che queste apparecchiature utilizzano lo spettro radio con scarsa potenza di emissione e a corto raggio, la possibilità che causino interferenze per altri utilizzatori dello spettro radio è limitata. Queste apparecchiature

possono pertanto condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti o meno ad autorizzazione, senza provocare interferenze pregiudizievoli e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva autorizzazioni 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di alcuni tipi di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione degli utilizzatori delle apparecchiature a corto raggio dalle interferenze, spetta ai produttori di apparecchiature a corto raggio proteggere tali dispositivi contro le interferenze pregiudizievoli dei servizi di radiocomunicazione e delle altre apparecchiature a corto raggio che funzionano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) (3), i fabbricanti devono garantire che le apparecchiature a corto raggio utilizzino in maniera efficace le radiofrequenze, in modo da evitare le interferenze pregiudizievoli con altre apparecchiature a corto raggio.

- Un numero considerevole di queste apparecchiature è già classificato, o lo sarà prossimamente, come apparecchiature di «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (4), adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva R&TTE. La decisione 2000/299/CE riconosce l'equivalenza delle interfacce radio che soddisfano le condizioni della «classe 1», in modo che le apparecchiature radio possano essere commercializzate e messe in servizio senza limitazioni nell'intero territorio comunitario.
- Visto che la disponibilità di spettro radio e le relative (5) condizioni d'uso determinano la classificazione come «classe 1», la presente decisione consoliderà ulteriormente la continuità di tale classificazione una volta realizzata.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. (3) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

- L'11 marzo 2004 la Commissione ha conferito al CEPT, (6)a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, il mandato (5) di armonizzare l'utilizzazione delle frequenze per le apparecchiature a corto raggio. Nell'ambito di tale mandato, nella sua relazione (6) del 15 novembre 2004, il CEPT ha elaborato l'elenco delle misure volontarie di armonizzazione che esistono nella Comunità europea per le apparecchiature a corto raggio, sottolineando l'esigenza di un impegno più vincolante da parte degli Stati membri per garantire la stabilità giuridica dell'armonizzazione delle frequenze conseguita in seno al CEPT. È pertanto necessario istituire un meccanismo che renda tali misure di armonizzazione giuridicamente vincolanti nella Comunità europea.
- Per il funzionamento delle apparecchiature gli Stati mem-(7) bri possono stabilire, a livello nazionale, condizioni meno rigorose rispetto a quelle previste nella presente decisione. Tuttavia, in tal caso, le apparecchiature non potrebbero essere utilizzate nel territorio comunitario senza restrizioni e pertanto sarebbero considerate di «classe 2» secondo la classificazione di cui alla direttiva
- (8) L'armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o accordi di condivisione dello spettro radio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio. Tali misure dovrebbero essere ridotte al massimo, in quanto limiterebbero i vantaggi della classificazione nella «classe 1».
- (9)La presente decisione di armonizzazione tecnica generale si applica indistintamente alle misure comunitarie di armonizzazione tecnica applicabili a bande e tipi di apparecchiature specifici, quali la decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (7), la decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (8), la decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (9), o la decisione 2005/928/CE della Commissione, del 20 dicembre 2005, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea (10).

(5) Mandato al CEPT di esaminare l'ulteriore armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate per le apparecchiature a corto raggio. (6) Relazione finale dell'ECC in risposta al mandato conferito dalla

Commissione al CEPT sull'armonizzazione dello spettro radio per

particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (12). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni di base della direttiva R&TTE.

L'uso dello spettro radio è soggetto alle prescrizioni del

diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in

- Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, saranno elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiederanno un controllo costante delle condizioni di armonizzazione dello spettro, tenendo conto dei benefici economici delle nuove applicazioni e delle esigenze dell'industria e degli utilizzatori. Gli Stati membri dovranno sorvegliare tali evoluzioni. Sarà pertanto necessario aggiornare regolarmente la presente decisione per tener conto dei nuovi sviluppi del mercato e della tecnologia. L'allegato sarà riesaminato almeno una volta l'anno in base alle informazioni rilevate dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione. Si potrà effettuare un riesame anche quando uno Stato membro adotterà misure specifiche, a norma dell'articolo 9 della direttiva R&TTE. Se nel corso di un riesame emerge la necessità di adeguare la decisione, le modifiche saranno stabilite secondo le procedure di cui alla decisione sullo spettro radio per l'adozione delle misure di esecuzione. Gli aggiornamenti possono prevedere periodi di transizione per adeguare le situazioni esistenti.
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le bande di frequenza e i relativi parametri tecnici per la messa in servizio e l'uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio in modo che tali apparecchiature possano beneficiare della classificazione «classe 1» ai sensi della decisione 2000/299/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «apparecchiatura a corto raggio», radiotrasmettitori che trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;

le apparecchiature a corto raggio. (7) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

⁽⁸⁾ GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22. (10) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1. (12) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione» significa che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione.

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su una base non esclusiva, senza interferenze e senza diritto a protezione, le bande di frequenza per le apparecchiature a corto raggio, soggette alle condizioni specifiche di cui all'allegato della presente decisione, nei termini stabiliti nello stesso allegato.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.
- 3. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l'uso delle bande di frequenza a condi-

zioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

Per la Commissione Viviane REDING Membro della Commissione

ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell'uso delle apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda(e) di frequenza/ Singole frequenze	Massima potenza/ Intensità di campo	Parametri regolamentari aggiuntivi/ Requisiti di mitigazione	Altre restrizioni	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (¹)	26,957-27,283 MHz	10 mW di potenza equivalente irradiata (e.r.p.), che corri- sponde a 42 dBμA/m a 10 metri		Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	40,660-40,700 MHz	10 mW e.r.p.		Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	433,05–434,79 MHz	10 mW e.r.p.	Ciclo di funziona- mento (²): fino al 10 %	I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi	1º giugno 2007
	868,0-868,6 MHz	25 mW e.r.p.	Ciclo di funziona- mento (²): fino all'1 %	Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	868,7-869,2 MHz	25 mW e.r.p.	Ciclo di funziona- mento (²): fino al 10 %	Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	869,4-869,65 MHz	500 mW e.r.p.	Ciclo di funziona- mento (²): fino al 10 % Spaziatura tra i canali: deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l'intera banda può essere utilizzata anche come ca- nale unico per la tra- smissione di dati ad alta velocità	Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	869,7-870 MHz	5 mW e.r.p.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corre- date di tecniche di miti- gazione avanzate	Le applicazioni video sono escluse	1º giugno 2007
	2 400-2 483,5 MHz	10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)			1º giugno 2007
	5 725-5 875 MHz	25 mW e.i.r.p.			1º giugno 2007
Sistemi di allarme	868,6-868,7 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Ciclo di funziona-		1º giugno 2007
	869,25-869,3 MHz	10 mW e.r.p.	mento (²): fino allo 0,1 % Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funzionamento (²): sotto lo 0,1 %		1º giugno 2007
	869,65-869,7 MHz	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funziona- mento (²): sotto il 10 %		1º giugno 2007

			D 1		
Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda(e) di frequenza/ Singole frequenze	Massima potenza/ Intensità di campo	Parametri regolamentari aggiuntivi/ Requisiti di mitigazione	Altre restrizioni	Termine di attuazione
Sistemi di telesoc- corso (³)	869,20-869,25 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Ciclo di funziona-		1º giugno 2007
			mento (2): sotto lo 0,1 %		
Applicazioni induttive (4)	20,05-59,75 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	59,75-60,25 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	60,25-70 kHz	69 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	70-119 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	119-127 kHz	66 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	127-135 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	6 765-6 795 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
	13,553-13,567 MHz	42 dBμA/m a 10 metri			1º giugno 2007
Impianti medici attivi (5)	402-405 MHz	25 μW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz		1º giugno 2007
			Altre restrizioni di spaziatura di canali: i trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda con tecniche di mitigazione avanzate		
Applicazioni audio senza filo (6)	863-865 MHz	10 mW e.r.p.			1º giugno 2007

⁽¹⁾ Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

(2) Per «ciclo di funzionamento» s'intende la proporzione di tempo in un periodo di un'ora durante la quale un'apparecchiatura trasmette.

⁽³⁾ Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili che vivono a casa.

⁽⁴⁾ Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

⁽⁵⁾ Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

⁽⁹⁾ Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare, ecc.; auricolari per il controllo, da utilizzare per concerti o altri spettacoli.